

Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.23 – Unione dei Comuni Vallata del Tronto che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai loro familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

**L'assegno di cura di euro 200,00 è erogato per 12 mensilità.**

### **IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO È RIVOLTO**

- ai cittadini che hanno già fatto domanda col bando precedente, la cui graduatoria è scaduta il 31 DICEMBRE 2017;
- ai cittadini che non hanno mai fatto domanda o che hanno fatto domanda nell'anno precedente, ma sono stati esclusi per mancanza di requisiti o hanno mutato le condizioni di accesso.

### **REQUISITI DI ACCESSO**

La persona anziana assistita deve:

1. **aver compiuto i 65 anni di età** alla data di scadenza del presente avviso pubblico; essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e **usufruire di indennità di accompagnamento** (non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).  
Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità. (vige in ogni caso, l'equiparabilità dell'*assegno per l'assistenza personale continuativa* erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'*indennità di accompagnamento* dell'INPS e alternativo alla stessa misura.
2. **residenza e domicilio in uno dei Comuni dell'Ats23** (in caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche)
3. **usufruire di una adeguata assistenza** presso il proprio domicilio nelle modalità verificate dall'Assistente Sociale dell'Unione dei Comuni. Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistente familiare privata la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad iscriversi all'Elenco Regionale degli Assistenti familiari gestito presso il CIOF Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione. L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi della concessione del beneficio.
4. **non usufruire** delle prestazioni di cui a servizi: SAD e HOME CARE PREMIUM dell'INPS inoltre l'assegno di cura è alternativo agli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di cui all'art. 3 del D.M.26/09/2016.

**Non sono ammissibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex l.r. 20/2002 e l.r.20/2000 (es. residenze protette, RSA).**

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

La domanda, per l'eventuale concessione dell'assegno di cura, va presentata

### **DAL 7 MAGGIO 2018 AL 30 MAGGIO 2018**

nei rispettivi orari di apertura al pubblico:

**LUNEDI' DALLE 11:00 ALLE 12:00**

**MERCOLEDI' DALLE 11:00 ALLE 13:00**

**VENRDI' DALLE 11:00 ALLE 12:00**

Presso la sede dell'Unione Comuni Vallata del Tronto sita in corso Umberto I 34, Spinetoli.

Farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo dell'Unione.

In caso di consegna della domanda tramite servizio postale, non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **POSSONO PRESENTARE DOMANDA**

1. **i familiari** che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
2. **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
3. **il soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

## **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Per accedere all'assegno di cura, pari ad €200,00 mensili, le domande devono essere redatte su apposita modulistica:

- **Modello A per i cittadini che hanno già fatto domanda nei bandi precedenti**, corredata della seguente documentazione:

1. attestazione aggiornata ISEE, Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata all'acquisizione della certificazione ISEE
2. copia di un valido documento di identità del richiedente e dell'anziano
3. fotocopia della certificazione di invalidità
4. fotocopia della certificazione di accompagnamento

- **Modello B per coloro che non hanno mai fatto domanda o che l'hanno fatta negli anni precedenti e sono stati esclusi**, corredata della seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE riferita all'aspirante beneficiario, Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata all'acquisizione della certificazione ISEE. Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii. gli interventi di assistenza domiciliare di cui al comma 3 articolo 4 si configurano come prestazioni socio-sanitarie e pertanto è possibile la presentazione **ISEE socio-sanitario** di cui all'art 6 comma 2.
2. Certificazione di invalidità al 100%
3. Copia del verbale di invalidità civile con riconoscimento della indennità di accompagnamento
4. copia di un valido documento di identità del richiedente e dell'anziano

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistenti familiari private le stesse devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro che va allegato alla domanda di accesso alla graduatoria "Assegno di cura" (contratto di assistenza, almeno 30 ore settimanali, minimo livello "C super"). Nel caso in cui l'assistente familiare risultasse inserita nello stato di famiglia dell'anziano non autosufficiente si darebbe luogo al nucleo familiare estratto, di cui al D.P.C.M.

159/2013 e ss mm ii., pertanto il reddito dell'assistente va escluso dall'ISEE.

**VALORI ISEE ai fini del riconoscimento del beneficio economico:**

- a) €11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo.
- b) €25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.

**PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA** rivolgersi a:

**Uffici Politiche Sociali dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto**

**Presso il proprio Comune di residenza**

**Sul sito internet**

**PER OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI:**

- Servizi Sociali Unione dei Comuni Vallata del Tronto 0736/892522
- PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA
- [www.unionecomunivallatadeltronto.it](http://www.unionecomunivallatadeltronto.it)

L'ATS n. 23 individua al proprio interno il Responsabile del relativo procedimento.

Il Responsabile in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari, attiva un iter procedurale per definire una graduatoria dei titolari dell'assegno di cura in base ai valori ISEE. A parità di I.S.E.E. verrà data priorità ai soggetti più anziani. La graduatoria non dà immediato diritto al contributo per le posizioni risultate in posizione utile in graduatoria poiché è necessaria la valutazione dell'Assistente Sociale/UVI anche tramite visita domiciliare, con conseguente sottoscrizione del Patto Assistenziale Individuale (PAI), sottoscritta dal richiedente e dal Responsabile Politiche Sociali-Coordiatore d'Ambito.

Nel patto assistenziale vengono individuati:

- a) i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
- b) gli impegni a carico dei servizi,
- c) la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
- d) le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura,
- e) la tempistica di concessione dello stesso.

Il "Patto di Assistenza Domiciliare" dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura alla iscrizione all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito dal CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

Le persone collocate utilmente nella graduatoria d'Ambito, oltre il numero garantito dal budget regionale, potranno subentrare nel caso in cui si dovessero rendersi disponibili posti durante **il periodo 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018**.

Durante la fase di istruttoria Il Responsabile del Procedimento invia i preavvisi di rigetto, secondo i termini di legge (L. 241/90 e ss.mm.ii), ai richiedenti le cui domande presentino carenze o inammissibilità. Le eventuali carenze sanabili e le controdeduzioni, come da legge, devono essere inviate entro giorni 10 dalla ricezione del preavviso di rigetto.

Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

**La graduatoria avrà la durata di un anno.**

La presentazione dell'istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'impegno da parte del richiedente di segnalare all'Unione dei Comuni ATS n.23 ogni variazione significativa rispetto all'assistenza dell'anziano aspirante beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, riguardante:

- 1) l'ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
- 2) la perdita dell'indennità di accompagnamento;
- 3) il periodo di ricovero temporaneo in struttura residenziale;
- 4) il cambiamento dell'indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del

territorio regionale;

5) il cambiamento della persona di riferimento;

6) le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione della persona, etc.)

7) le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;

8) il decesso.

### **IRREPERIBILITÀ DEL BENEFICIARIO**

In caso di irreperibilità dell'interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l'ATS n.1 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l'effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell'Unione dei Comuni interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.

### **ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01/01/2018 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

L'entità dell'assegno di cura è pari ad €200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto momentaneo per assistere l'anziano e sarà erogato con la massima sollecitudine. L'assegno sarà versato, per obblighi di legge, esclusivamente su conto corrente bancario o carta prepagata postale ed al richiedente verrà pertanto chiesto di indicare un IBAN di riferimento. Per gli importi inferiori a 1.000,00 euro nell'anno solare, ai sensi della normativa di legge vigente, sarà possibile l'erogazione tramite "*riscossione per cassa*" presso Tesoreria Comunale dell'Ente.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti **nello stesso nucleo familiare** è concessa l'erogazione di **massimo 2 assegni** utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Unione in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

### **INTERRUZIONE/SOSPENSIONE/INCOMPATIBILITÀ BENEFICIO**

#### **L'erogazione dell'assegno di cura viene Interrotto:**

1. In caso di inserimento permanente in struttura residenziale;
2. In caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
3. In caso di decesso
4. Col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del PAI;
5. Nel caso in cui il destinatario acceda al SAD per non autosufficienti; i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione dal SAD per non autosufficienti successivo all'approvazione della graduatoria;
6. Col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento.
7. In caso di inserimento, dell'utente beneficiario l'assegno di cura, negli interventi di:
  - Assistenza Domiciliare indiretta in situazione di "*particolare gravità*"
  - "*Disabilità gravissima*" (D.G.R. 1120/2017)

#### **Sospeso:**

In caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

### **SLITTAMENTO DELLA GRADUATORIA**

Nel caso in cui, per i motivi sopra riportati, l'erogazione dell'assegno venga interrotta, si procederà, in ordine cronologico rispetto all'evento dell'interruzione, allo scorrimento della graduatoria con

decorrenza non retroattiva del beneficio economico **a partire dal 1° giorno del mese successivo**. In caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni il decesso dell'anziano e presentare la seguente documentazione che gli dà diritto a ricevere l'assegno di cura, qualora maturato:

atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi e in allegato copie delle carte di identità di ognuno.

In caso di decesso del beneficiario o revoca dell'assegno è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il giorno 15.

## **CONTROLLI**

L'Unione dei Comuni effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alle Deliberazioni della Giunta Regionale delle Marche n. 328 del 20 aprile 2015 e

n. 1499 del 18 dicembre 2017

Si precisa che l'erogazione dell'Assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Castel di Lama li 6/05/2018

**Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy)**

Titolari del trattamento

L'Unione dei Comuni in qualità di ente capofila dell'ATS 23.

Responsabile del trattamento il Responsabile Servizio Politiche Sociali

i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all'Unione dei Comuni, agli uffici dei Servizi Politiche Sociali e ai Servizi Finanziari dell'Unione ed ai dipendenti ASUR preposti.

Finalità

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 comma 1 lett d e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L 328/2000; L 296/2006).

Modalità

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione

i dati verranno utilizzati dagli uffici dell'Unione e verranno comunicati ai Servizi Finanziari dell'Unione, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche, Istituto Nazionale Previdenza sociale/ Casellario assistenziale e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.

Obbligatorietà

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti

l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede dell'Unione

**Informativa Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

Responsabili del procedimento sono:

Inizio e termine del procedimento

l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo dell'Unione, della presente domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento corrispondono alla durata del bando, fatti salvi i tempi necessari per la verifica degli aventi diritto.

Inerzia dell'Amministrazione

decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, negli orari di apertura al pubblico:

- c/o i Servizi Politiche Sociali dell'Unione

con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L.15/05.